



COMUNE DI CODOGNO
Provincia di Lodi

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE
DI FINANZIAMENTI
E
BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI***

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 28 del 22 marzo 2011

Ripubblicato dal 26 aprile al 10 maggio 2011

In vigore dall'11 maggio 2011

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 19 dicembre 2013

Ripubblicato dal 3 gennaio 2014 al 18 gennaio 2014

In vigore dal 19 gennaio 2014



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati che intendano realizzare iniziative che rientrino in uno degli ambiti previsti al successivo articolo Art. 4, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le richieste presentate da Associazioni facenti parte della Consulta Comunale del Volontariato, già disciplinate da apposita regolamentazione.

Art. 2 Modalità di presentazione delle istanze

I soggetti pubblici o privati che intendano presentare istanza di contributo per la realizzazione di iniziative dovranno presentare domanda all'Amministrazione comunale compilando in ogni sua parte il modulo apposito allegato a) al presente regolamento.

Tali istanze dovranno contenere in dettaglio il progetto della manifestazione, nonché il Bilancio (preventivo ovvero consuntivo) della stessa, accompagnato dall'indicazione di eventuali altri finanziatori e dell'ammontare dei benefici da questi concessi. Le richieste dovranno essere sottoscritte dal Presidente/Legale Rappresentante della Società o Associazione, ovvero da un referente individuato quale responsabile della manifestazione.

In particolare, nella domanda dovranno essere specificati i seguenti elementi:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva dell'associazione, organizzazione o ente;
- □ descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente;
- finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
- dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
- ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale;
- indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor);
- requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe a quella proposta;
- impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute accompagnato dalla relativa documentazione;
- impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- dichiarazione che l'eventuale attività commerciale eventualmente svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
- nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
- dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

Laddove sia necessario la domanda stessa deve essere inoltre corredata da:

- attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
- dichiarazione liberatoria dell'E.N.P.A.L.S. in cui si attesti che l'associazione organizzatrice di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si è resa inadempiente agli obblighi assicurativi di legge.

Le istanze dovranno altresì contenere le dichiarazioni che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Per la presentazione della domanda al protocollo del Comune di Codogno è prevista un'unica scadenza annuale fissata ordinariamente alla data del 30 settembre. La valutazione delle domande avviene ordinariamente entro il mese successivo a quello della scadenza sopra indicata.

Le domande potranno riguardare esclusivamente iniziative aventi come anno di svolgimento o di avvio quello in corso alla data di scadenza. Per le iniziative che siano concluse da almeno trenta giorni, e quindi si siano svolte entro il 31 agosto immediatamente precedente, sarà tassativo riportare il bilancio consuntivo corredato dalla documentazione prevista al successivo articolo 7; per quelle svolte o avviate tra il 1 settembre ed il 31 dicembre dell'anno in corso è ammessa la presentazione a preventivo, salvo regolarizzazione della documentazione entro trenta giorni dalla conclusione della manifestazione.

Tutte le iniziative per le quali viene avanzata richiesta di contributo dovranno aver ottenuto il patrocinio comunale, ovvero per esse deve essere già stata presentata richiesta ufficiale per il suo ottenimento. I promotori dovranno altresì dimostrare di essere in regola con gli obblighi derivanti dal patrocinio stesso, come previsti dall'apposito regolamento.

Art. 3 Istruttoria

Le istanze sono istruite dall'Ufficio competente che ne verifica l'ammissibilità, ed effettua una proposta di riparto dei finanziamenti disponibili valutando la copertura percentuale possibile data dai finanziamenti disponibili in rapporto alla totalità delle richieste, ed applicando la percentuale suddetta a tutte le istanze.

L'erogazione è successivamente determinata con atto del Funzionario Responsabile, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in Bilancio. In allegato a tale atto, le istanze sono riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento che evidenzia altresì le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente regolamento.

I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti. Inoltre, non sono ammesse a contributo le spese che manifestamente per loro natura non appaiono correlate alla

realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda. Qualora vi siano spese in tal senso contestabili, prima di assumere decisioni in merito, il richiedente verrà invitato in forma scritta a motivare la spesa sostenuta dimostrandone il collegamento con l'iniziativa di che trattasi.

Ai fini del computo del contributo verranno detratti dal costo direttamente sostenuto dal richiedente nella misura dell' 50% i minori introiti o le spese diversamente sostenute da parte del Comune di Codogno che la Giunta Comunale con proprio atto abbia deciso di accollarsi quale partecipazione diretta all'organizzazione dell'iniziativa.

In nessun caso il contributo erogato potrà superare il 50 % della spesa complessiva per la realizzazione della manifestazione nonché il 75 % dei costi gravanti sull'organizzatore o promotore stesso.

Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari .

La Giunta, ove ne ravvisi l'opportunità, può procedere ad erogare contributi straordinari di propria iniziativa ed effettuando valutazioni di merito in riferimento ad iniziative che presentino carattere di eccezionalità.

Art. 4 Tipologia di iniziative e requisiti dei richiedenti

L'attribuzione di interventi economici può essere disposta per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale effettua la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati ai sensi del presente regolamento, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) attività educative
- b) tutela ambientale
- c) Attività sportive e ricreative
- d) Iniziative culturali
- e) Iniziative a scopo sociale

Per ciascun settore d'intervento sono individuate di seguito le attività ed iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

Verranno ammesse esclusivamente le istanze di contributo riguardanti singole iniziative o manifestazioni particolarmente significative che si svolgano sul suolo cittadino, ovvero vedano un interesse preminente di un'Associazione o Società cittadina.

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa. Non verranno valutate richieste riferite alla normale attività del richiedente. Tali richieste se presentate saranno oggetto di diversa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sezione 4.01 Interventi relativi ad attività educative

Gli interventi possono essere disposti a favore di istituzioni scolastiche, enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano a Codogno per iniziative, attività o manifestazioni che si svolgano sul suolo cittadino, intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne, o per attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile.

Sezione 4.02 Interventi relativi alla tutela ambientale

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano a Codogno per iniziative, attività o manifestazioni che si svolgano sul suolo cittadino intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali, il decoro dell'ambiente urbano.

Sezione 4.03 Interventi relativi ad attività ricreative e sportive

Gli interventi possono essere disposti, per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi che operano a Codogno per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive.

Gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato e di promozione sociale che operano a Codogno per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.

Sezione 4.04 ***Interventi relativi ad iniziative culturali e del tempo libero***

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per iniziative, attività o manifestazioni che si svolgano sul suolo cittadino intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di spettacoli, mostre, pubblicazioni, convegni e rassegne o manifestazioni che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini codognesi alla vita culturale e/o sociale della città, con particolare riferimento alla promozione dell'immagine della Città e alla valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale e alle solenni celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili e politiche.

Sezione 4.06 ***Interventi relativi ad iniziative sociali***

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano in Codogno, iscritte al Registro provinciale delle Associazioni di Volontariato, fatta eccezione per quelle aderenti alla Consulta Comunale del Volontariato regolate da apposito regolamento per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire l'integrazione delle persone svantaggiate nel tessuto sociale della comunità locale, la diffusione della conoscenza in merito ai diritti sociali ed ai servizi esistenti, ovvero a sensibilizzare in merito ai temi sociali di maggiore rilevanza.

Art. 5 Natura dei benefici concessi

Ai sensi del presente regolamento si intendono quali contributi le erogazioni di denaro e le altre misure aventi un diretto valore economico elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

I benefici assumono la forma di contributi allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

La Giunta comunale, in casi ritenuti eccezionali e particolarmente meritori, può assumersi con apposita deliberazione l'intero onere economico di un'iniziativa, di fronte ad un'attività organizzativa del soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa da soggetti terzi ed il Comune - in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale e/o per la stretta correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione - decida di acquisire la veste di co-promotore, assumendola come attività propria.

Particolare attenzione sarà riservata alle discipline di base che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

Art. 6 Iniziative ammissibili a contributo

L'ammissione delle richieste di contributo è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:

a) iniziative aventi "rilevanza sociale" intesa come una delle seguenti possibilità:

- ☐perseguimento d'interessi di carattere generale con particolare riferimento ai valori della solidarietà;
- ☐natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate avuto riguardo alla situazione del territorio comunale;
- attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
- tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi.

b) iniziative aventi carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale nonché dell'ambito di concreta operatività ed interesse.

c) iniziative aventi ampio coinvolgimento della cittadinanza;

d) iniziative di promozione dello sport, della cultura o dell'immagine della città.

Art. 7 Modalità di erogazione

La liquidazione dei contributi viene effettuata in acconto per un importo pari al 75% dell'importo da erogarsi ai sensi della determinazione di riparto dei contributi di cui al precedente Art. 3 entro trenta giorni dalla sua adozione.

Il saldo dell'erogazione è corrisposto entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ed è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario, entro trenta giorni dalla conclusione della manifestazione, della seguente documentazione:

- sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
- rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali, accompagnata dalla relativa documentazione fiscale.

Ai sensi dell'Art. 1, per le iniziative concluse alla data del 31 agosto l'obbligo di presentazione della suddetta documentazione coincide con la presentazione dell'istanza.

Per le iniziative poste in essere dalle Istituzioni Scolastiche è ammessa l'erogazione in acconto del 100% dell'importo concesso. Tali Istituzioni debbono comunque presentare all'Amministrazione Comunale, entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'iniziativa, manifestazione o attività promossa, una relazione illustrativa sull'esito della medesima e la rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione, anche sotto forma di autocertificazione.

Ove dal consuntivo presentato dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi dovesse risultare una differenza in difetto superiore all' 10% rispetto al disavanzo preventivato fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della richiesta, il Responsabile del Settore procederà a riparametrare il contributo da corrispondersi per la suddetta manifestazione sino a riportarlo alla copertura definita con le modalità previste dall'Art. 3 in fase di prima definizione dei contributi, recuperando anche somme già corrisposte ove ciò si renda necessario, sino al recupero totale dell'erogato qualora l'iniziativa non si sia realizzata come previsto al successivo Art. 8..

Qualora si realizzino recuperi e/o maggiori spese, le somme così nuovamente disponibili verranno ridistribuite tra i richiedenti aventi diritto nel medesimo anno di riferimento, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, accogliendo prioritariamente le richieste non presentate nei termini di cui all'art. Art. 2, ma in ogni caso pervenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Per le iniziative, attività o manifestazioni per le quali la contribuzione stanziata sia inferiore o pari a € 300,00, essa verrà erogata in un'unica soluzione; il beneficiario sarà comunque

tenuto alla presentazione del consuntivo economico accompagnato dalla documentazione fiscale con le medesime modalità e tempistiche previste per le altre manifestazioni.

Art. 8 Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, il Responsabile del Settore competente dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

Art. 9 Decadenza

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal beneficio stesso ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- ☐ ☐ non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- ☐ ☐ non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente Art. 7, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
- ☐ ☐ sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa.

Art. 10 Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

Art. 11 Obblighi del beneficiario

L'ottenimento del contributo vincola inderogabilmente:

- ♦ Ad apporre su tutto il materiale pubblicitario della manifestazione la dicitura riportante la collaborazione dello specifico Assessorato del Comune di Codogno. In

caso di manifestazione già conclusa, la Società o Associazione dovrà individuare altre modalità di pubblicizzazione della collaborazione ottenuta;

- ♦ Alla realizzazione dell'iniziativa per la quale si richieda il contributo a preventivo entro l'anno di riferimento,;

A presentare secondo le tempistiche previste all'Art. 1 all'Ufficio competente del Comune di Codogno la rendicontazione della manifestazione, accompagnata dai documenti contabili, come prescritto al precedente Art. 7. La mancata presentazione della rendicontazione darà luogo alla revoca del contributo già erogato. La mancata presentazione del rendiconto esclude il beneficiario anche dal diritto a future sovvenzioni sino ad avvenuta regolarizzazione.

- ♦ A restituire la parte di contributo erogato a preventivo qualora si verifichi una delle condizioni previste al precedente art. Art. 9